

COMUNE DI RANZO
Provincia Imperia

PIANO COMMERCIALE
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Normativa e Criteri

**(artt. 5 e 55 legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1
e delibera Consiglio Regionale n° 5 del 27/02/2008)**

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2009

Premessa

Legge 447/95

Legge Regionale 12/98

DPCM 215/99

La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1

La Regione Liguria ha approvato, prima fra le regioni italiane, il “*Testo unico in materia di commercio*” con legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1.

Il T.U.C. disciplina nello specifico :

- il commercio al dettaglio in sede fissa
- il commercio al dettaglio su aree pubbliche
- il commercio all'ingrosso
- le forme speciali di vendita
- i distributori di carburante
- la vendita di periodici e quotidiani
- la somministrazione di alimenti e bevande

e contiene anche indirizzi per :

- orari degli esercizi di vendita e somministrazione
- vendite straordinarie
- pubblicità dei prezzi

nonché l'individuazione di sanzioni amministrative e accessorie a carico degli inadempienti.

La legge regionale n. 1/2007 contiene in sé alcuni elementi importanti di programmazione quali :

- adeguamento eventuale degli strumenti urbanistici vigenti agli indirizzi e criteri urbanistico/commerciali regionali;
- commercio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati, mercatini vari, regolamenti di gestione);
- piano commerciale comunale con indirizzi e criteri anche di carattere urbanistico;
- criteri per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione;
- piani di localizzazione delle edicole;
- criteri urbanistico/commerciali per i centri di telefonia anche attraverso connessione telematica;
- definizione dei contenuti dei modelli da utilizzarsi per tutte le attività disciplinate dal T.U.C. in modo da uniformare la modulistica a livello regionale e realizzare un corretto sistema di monitoraggio da parte dell'Osservatorio Regionale del commercio.

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27 febbraio 2008

Con tale provvedimento, la Regione Liguria ha dettato indirizzi e criteri per la programmazione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Detta programmazione è volta a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete di somministrazione, in modo mirato e rispettoso dell'autonomia regionale e delle caratteristiche tipiche che presenta il mercato ligure.

In particolare, il piano contiene criteri per :

- a) il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande;
- b) il trasferimento di sede;
- c) l'individuazione di fasce orarie di apertura obbligatoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del T.U.C.;

- d) la disciplina per l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuata in forma stagionale.

Gli elementi che possono concorrere alla predisposizione del piano si possono individuare in:

- a) caratteristiche della propria rete distributiva in relazione allo sviluppo demografico, all'evoluzione dei consumi della popolazione residente, dei flussi turistici, dei movimenti dei pendolari;
- b) vocazione urbanistica delle singole zone di insediamento a seconda che si tratti di zone montane o costiere;
- c) situazione e tendenze, eventualmente articolate per aree sub-comunali, dell'offerta complessiva di somministrazione di alimenti e bevande, comprendendo anche l'offerta rappresentata da esercizi non soggetti a pianificazione comunale, in quanto comunque influente sui consumi;
- d) misurazione degli effetti sul territorio comunale delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 154 della Legge Regionale n. 1/2007;
- e) salvaguardia delle aree di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c) del T.U.C. (Comuni, frazioni con popolazioni inferiore a 3000 abitanti, zone montane, centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale). Il Comune, sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto del nuovo esercizio di somministrazione o del suo trasferimento sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori, può prevedere la presenza di qualificate attività di somministrazione, nonché di divieti, vincoli o prescrizioni per l'insediamento o il trasferimento di attività di somministrazioni;
- f) valorizzazione dell'attività di somministrazione al fine di favorire il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali.

Il presente piano si basa sullo studio effettuato, per conto della Regione stessa, dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma come da indicazioni formulate dalla Regione Liguria nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/2008 contenente i criteri per la programmazione.

Si è valutato che, rispetto alla situazione prospettata dallo studio al 31.12.2005, non vi siano stati sul territorio comunale, sino alla data odierna, significativi movimenti della popolazione residente né risulta si siano verificate modificazioni rispetto all'andamento turistico.

Non sono state, infatti, create nuove strutture ricettive che abbiano consentito il potenziamento del fenomeno turistico né si è avuta l'apertura di nuovi e significativi insediamenti artigianali od industriali che possano aver influito sull'aumento della popolazione pendolare.

Il rilascio di nuove autorizzazioni potrà avvenire negli anni di vigenza del presente Piano salva la compatibilità urbanistica, il rispetto delle restanti norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Non potendo definire limiti quantitativi appare comunque opportuno garantire che la gradualità all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione sia in equilibrio, sia economico che sociale, con il settore in questione e garantisca nel contempo l'aumento della qualità dell'offerta degli esercizi di somministrazione:

Rispetto ai consumi, pur riconoscendo un certo decremento complessivo a livello regionale negli ultimi mesi, dovuto ad una generalizzata situazione economica di disagio della popolazione italiana, tale decremento, tuttavia, non è elemento sufficiente per ostacolare la nascita di nuovi esercizi di somministrazione.

In relazione agli effetti prodotti sulla rete della somministrazione dall'art. 154 del T.U.C. "disposizioni transitorie" e specificatamente dal comma 3 (il quale consentiva ai titolari di tipologie a) e b) ex legge n. 287/91 in attività al 2 gennaio 2007 di poter scindere le due attività creando due esercizi separati), va precisato che nessun titolare si è avvalso di tale facoltà..

I

TITOLO I – NORMATIVA

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Piano Commerciale Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande, si intendono:

- a) per **somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
- b) per **superficie di somministrazione**, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
- c) per **area aperta al pubblico**, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
- d) per **somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico**, l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
- e) per **attrezzature di somministrazione**, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
- f) per **somministrazione nel domicilio del consumatore**, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- g) per **domicilio del consumatore** non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
- h) per **somministrazione svolta in forma stagionale**, l'attività svolta anche per periodi di tempo limitati sulla base di quanto stabilito dalla programmazione comunale.

ART. 2 - RELAZIONE CON NORME DI PUBBLICA SICUREZZA

1. L'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene la natura di licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del t.u.l.p.s., come disposto dall'art. 152 del reg. del t.u.l.p.s., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, e modificato dal D.P.R. n. 311/2001.

2. Tale particolare natura di autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare la somministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezione dell'attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per i profili attinenti la tutela dell'ordine e

sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone. Da ciò discende che l'autorità competente al rilascio è tenuta a svolgere l'attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi di cui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimento ai criteri di sorvegliabilità del locale di cui ai DD. MM. 17.12.1992, n. 564 e 05.08.1994, n. 534.

ART. 3 - REQUISITI

3.1 - Morali

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 1/2007 :

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza;
- h) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dei punti c), d), e), f) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

3. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

3.2 - Professionali

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa alla somministrazione di alimenti e bevande anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 13 della L.R. n. 1/2007):

1. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
2. avere esercitato in proprio, in qualità di titolare o di legale rappresentante, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione, preparazione o produzione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o produzione relativa all'attività di somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
3. essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge n. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

I titoli di studio individuati al punto 1) sono :

- diploma d'istituto professionale o di istituto tecnico alberghiero, sia triennale che quinquennale, attinente la preparazione, la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la somministrazione di alimenti e bevande e comprensiva dell'attività amministrativa;
- laurea breve o specialistica finalizzata prevalentemente alla preparazione o somministrazione di alimenti e bevande da individuare tra i percorsi previsti dall'autonomia didattica riconosciuta agli atenei secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento giuridico italiano.

2. Ove l'attività relativa alla somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento alla persona preposta all'attività commerciale (collaboratore o dipendente).

3. I requisiti professionali sopra riportati sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre Regioni italiane o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione o Provincia autonoma di residenza.

4. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 09/11/2007 n. 206 *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”*.

5. Ai cittadini extracomunitari si applicano, nelle more dell'emanazione della legge regionale, le disposizioni di cui al D.Lgs 25/07/1998, n. 286 ed al D.P.R. 31/08/1999, n. 394.

ART. 4 - TIPOLOGIA

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 5 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. **L'apertura e il trasferimento** di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale del richiedente;
- b) le generalità, il codice fiscale e la nazionalità del richiedente;
- c) la residenza o sede legale del richiedente;
- d) l'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- e) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente articolo 3;
- f) la dichiarazione del rispetto delle normative igienico-sanitarie, sulla sicurezza alimentare, di inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso, alla sorvegliabilità e del presente Piano Commerciale Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande;
- g) dichiarazione del rispetto dei requisiti relativi ai criteri di cui al successivo Titolo III che danno diritto al rilascio del titolo autorizzativo.

3. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica del possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali e professionali, nonché dei requisiti obbligatori e punteggio minimo previsto per la zona ove è ubicato l'esercizio.

4. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati e alle pertinenze ad essi assegnate.

5. Il titolare deve adeguare il locale ai requisiti di cui alla predetta lettera f) entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed iniziare l'attività entro un anno dal

rilascio della stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità, pena la decadenza del titolo.

6. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune, allegando piantina dei locali redatta da tecnico abilitato con indicazione della destinazione di ciascuno (sala bar, cucina, dispensa, ecc.) nonché autocertificazione di aver rispettato tutti i requisiti obbligatori (art. 22) e dimostrazione del possesso dei titoli di cui ai criteri soggettivi (art. 23.1) ed i criteri qualitativi dell'esercizio (art. 23.2) o dei prodotti (art. 23.3) già individuati nella dichiarazione allegata alla domanda.

7. Il Comune predispose, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di apertura, idonei accertamenti atti a verificare la corrispondenza di quanto comunicato sia in riferimento alla sistemazione del locale che al possesso dei requisiti minimi.

8. La mancata corrispondenza della situazione di fatto, debitamente motivata, rispetto a quella comunicata comporta l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività, con indicazione di congruo termine (comunque non inferiore a 30 giorni) per l'adeguamento, trascorso infruttuosamente il quale si procede alla revoca del titolo autorizzativo.

9. Qualora la Regione Liguria approvasse una modulistica-tipo, la stessa verrà automaticamente adottata, senza necessità di modificare il presente piano.

10. Il Comune ogni quattro anni controlla il possesso dei requisiti soggettivi, anche a campione, del titolare nonché il mantenimento del punteggio minimo previsto per la zona ove è ubicato l'esercizio.

ART. 6 – AMPLIAMENTO DEL LOCALE

1. L'ampliamento del locale di somministrazione è soggetto alla sola comunicazione al Comune, da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'ampliamento stesso.

2. Nella comunicazione deve essere dichiarato il rispetto delle normative igienico-sanitarie, di inquinamento acustico, di sicurezza e prevenzione incendi, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso ed alla sorvegliabilità del locale ampliato. Alla stessa deve essere allegata piantina del locale redatta da tecnico abilitato da cui risulti evidente la zona ampliata e la sua destinazione (sala, cucina, ecc.).

3. Le modifiche interne all'esercizio di somministrazione che non comportano ampliamento della superficie totale oppure della superficie di somministrazione, non sono soggette alla presentazione della predetta comunicazione.

ART. 7 - SORVEGLIABILITÀ

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande sono soggetti all'applicazione dei DD. MM. del 17.12.1992, n. 564 e del 05.08.1994, n. 534.

2. Le porte dei locali nei quali si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l'accesso diretto alla pubblica via e devono essere costruite in modo da garantire sempre l'apertura dall'esterno.

L'accesso ad eventuale abitazione privata non può avvenire attraverso il locale destinato alla somministrazione.

3. Qualora il locale sia parzialmente o totalmente interrato, la porta di accesso deve essere perfettamente visibile dalla pubblica via.

4. Qualora il locale sia posto a piano superiore rispetto a quello stradale, la visibilità esterna deve essere garantita mediante l'apposizione, all'esterno, di idonei cartelli di segnalazione dell'accesso.

5. All'interno del locale :

- non devono essere frapposti ostacoli o impedimenti tra l'ingresso del locale ed il locale stesso, durante le ore di apertura al pubblico dell'esercizio ad eccezione dei servizi igienici e dei locali non aperti al pubblico, di uso esclusivo del titolare;
- le eventuali separazioni interne devono essere sempre aperte, senza porte od altre chiusure di vario genere ad esclusione dei locali riservati ai fumatori;
- sulle porte di accesso a locali di uso esclusivo del titolare (magazzini, ecc.) devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta "Privato"; in ogni caso, in tali locali deve essere consentito l'accesso per controlli alle forze dell'ordine;
- eventuali uscite di sicurezza devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica visibile dall'ingresso del locale;
- la presenza di locali non utilizzati per l'accesso del pubblico deve essere segnalata in fase di richiesta dell'autorizzazione e ben evidenziata nella planimetria da allegare alla comunicazione di inizio attività.

ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. All'interno dell'esercizio di somministrazione, l'attività può essere esercitata esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, dai soci e dai familiari coadiuvanti in regola con la posizione INPS, dai dipendenti.

2. Il titolare (o legale rappresentante nel caso di società), in caso di assenza inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, può affidare la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ad un preposto, dipendente o collaboratore, senza effettuare alcun adempimento nei confronti del Comune. Il titolare rimane, comunque, responsabile delle violazioni eventualmente commesse dal sostituto.

3. Qualora l'assenza si protragga per un periodo superiore a quarantacinque giorni consecutivi, il titolare (o legale rappresentante nel caso di società) deve nominare un rappresentante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 3 delle presenti norme e comunicare contestualmente detta nomina al Comune. In questo caso, il rappresentante assume su di sé le responsabilità del titolare (o legale rappresentante nel caso di società) dell'attività.

4. Il Comune provvede ad annotare il nominativo del rappresentante sull'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali dello stesso.

5. Il titolare di più autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande deve obbligatoriamente nominare un rappresentante per ciascuno degli esercizi, oltre quello nel quale decide di essere fisicamente presente e comunicare contestualmente al Comune detta nomina. Il Comune provvede ad annotare il nominativo del rappresentante sull'autorizzazione, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali dello stesso.

ART. 9 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 3 delle presenti norme nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 24.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione da parte del subentrante al Comune ove ha sede l'esercizio, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento del titolo.

3. Il subentrante già in possesso, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, dei requisiti professionali oltre che quelli morali, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato idonea comunicazione al Comune.

4. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data di registrazione dell'atto di trasferimento dell'esercizio, deve comunque presentare comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio, entro 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto stesso, ma non può esercitare l'attività fino all'ottenimento dei predetti requisiti.

5. Qualora il subentrante non acquisisca i requisiti professionali entro un anno dalla data di registrazione dell'atto di trasferimento, decade dal diritto di proseguire l'attività del dante causa.

6. In caso di subingresso per decesso del titolare, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dal libro secondo del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti morali e possono acquisire i requisiti professionali entro un anno dalla data del decesso, continuando, nel frattempo, l'esercizio dell'attività. Qualora non ottengano i requisiti professionali entro tale data, decadono dal diritto di proseguire l'attività.

7. Nei casi in cui sia avvenuto il subingresso nella gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione.

8. Non producono alcun effetto per il Comune le proroghe contrattuali tacite. Conseguentemente, nel caso di proroga della gestione, trascorso il periodo di affitto dell'esercizio indicato nell'autorizzazione, deve essere presentata al Comune una dichiarazione, resa e sottoscritta da entrambe le parti, con l'indicazione del nuovo periodo di durata della gestione.

9. Alla cessazione della gestione, il proprietario dell'azienda ha il diritto di riottenere nuova autorizzazione, previa comunicazione al Comune ove ha sede l'esercizio. Può segnalare, contestualmente alla comunicazione, la volontà di sospendere l'attività sino ad un massimo di 18 mesi dal termine della gestione. Qualora non presenti tale comunicazione entro un anno dalla cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività e, di conseguenza, dal diritto di riproporre altro contratto di gestione.

ART. 10 - VENDITA PER ASPORTO

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Tali esercizi hanno, quindi, facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, e le tipologie di prodotti somministrati.

Per tipologia di prodotti somministrati si intendono i prodotti riportati nei listini prezzi e/o menu esposti al pubblico.

ART. 11 - AFFIDO DI REPARTO

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti (es. bar e sala ristorante), in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione a uno o più soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 3 delle presenti norme per un periodo di tempo convenuto, previa presentazione di una comunicazione al Comune sottoscritta anche dal gestore.

2. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui sopra, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

3. Il gestore del reparto, nel rispetto delle norme in materia di lavoro, fiscali, igienico sanitarie, di sicurezza e di sorvegliabilità, può iniziare l'attività il giorno dopo la predetta comunicazione al Comune, previa presentazione di notifica di variazione significativa, con effetto immediato, ai sensi dell' art. 6 del Reg. CE 852/2004.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

5. In caso di cessazione dell'affidamento della gestione di reparto, il titolare ne deve dare comunicazione al Comune.

ART. 12 - ATTIVITÀ ACCESSORIE

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 1/2007 per l'attività di somministrazione alimenti e bevande abilita anche:

- a) all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini;
- b) all'installazione e all'uso di giochi previsti dall'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- c) all'effettuazione di trattenimenti musicali senza ballo

a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. In modo particolare, l'intrattenimento si deve svolgere:

- durante la normale attività di somministrazione;
- senza alcun pagamento di un biglietto per l'ingresso;

- senza alcun aumento dei costi delle consumazioni rispetto al listino prezzi esposto.

3. Lo svolgimento di trattenimenti musicali è subordinato al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447, legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*” e D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215), di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

4. Le attività di cui sopra possono altresì essere esercitate, senza alcuna ulteriore incombenza, dai titolari delle attività previste dall'art. 56 lett. c) della L.R. n. 1/2007 (esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari).

ART. 13 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. All'interno di ciascun esercizio di somministrazione deve essere esposta apposita tabella ben visibile e leggibile nella quale siano riportati i prezzi delle bevande e degli alimenti.

2. Gli esercizi di ristorazione devono offrire al cliente l'indicazione dei prezzi praticati sia attraverso idoneo menu in tavola che attraverso una tabella esposta all'esterno dell'esercizio o, comunque, se posta all'interno, ben leggibile anche dall'esterno.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI A CARATTERE STAGIONALE

1. I soggetti interessati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande, devono presentare istanza al Comune, secondo le modalità stabilite al precedente art. 5.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande stagionali, avviene in base ai criteri previsti.

ART. 15 - CONSUMO SUL POSTO

1. Non è soggetto al rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 1/2007 il consumo dei prodotti alimentari sul posto negli esercizi di vicinato (come individuati dall'art. 18 della L.R. n. 1/2007) a condizione che vengano rispettate le seguenti indicazioni obbligatorie:

- non è consentito al titolare dell'esercizio effettuare servizio assistito ai clienti fornendo loro la merce direttamente sui piani e tavoli di appoggio o prendendo ordinazioni;
- il consumo sul posto è consentito solo dopo il pagamento della merce acquistata;
- il prodotto da consumare sul posto deve essere fornito al cliente esclusivamente con stoviglie monouso a perdere;
- le bevande devono essere fornite in confezioni sigillate e con bicchiere monouso a perdere;

- nell'ambito della superficie di vendita possono essere installati piani di appoggio, con superficie lavabile, fissati a parete ad una altezza non inferiore a cm. 110 e di larghezza non superiore a cm. 40;
- in alternativa od in aggiunta al piano di appoggio sopra descritto, possono essere messi a disposizione del cliente tavoli con piano di appoggio di altezza non inferiore a cm. 110 e superficie lavabile;
- nelle vicinanze dei piani o tavoli di appoggio devono essere sistemati idonei contenitori nei quali i clienti possano depositare le stoviglie dopo l'uso;
- la pulizia dei piani e dei tavoli di appoggio rimane comunque a carico del titolare dell'esercizio, il quale deve altresì provvedere alla integrazione del proprio piano di autocontrollo (reg. CE 852/2004);
- è consentito, nel rispetto del vigente regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, l'utilizzo di area scoperta adiacente al locale (come definito al successivo art. 16) con superficie non superiore a mq. 10, a condizione che il consumo sul posto avvenga alle stesse condizioni previste per l'interno del locale.

2. L'esercizio di vicinato di cui al presente articolo può non essere attrezzato con servizi igienici a disposizione del pubblico poiché il consumo sul posto deve essere inteso come un servizio reso al cliente per favorire pasti veloci.

3. La sistemazione dei piani o tavoli di appoggio si configura come una modificazione della situazione preesistente del locale e, pertanto, è necessario che il titolare presenti la notifica di variazione significativa con effetto immediato (modificazione del locale senza ampliamento di superficie), in applicazione dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche a favore degli artigiani di produzione dei prodotti alimentari, a condizione che il consumo sul posto sia effettuato nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti e comunicanti.

5. Il consumo sul posto negli esercizi commerciali o artigianali è comunque subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune da effettuarsi contestualmente all'avvio del servizio.

ART. 16 - AREA APERTA AL PUBBLICO

1. La somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata anche nell'area aperta al pubblico adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione.

2. L'area si intende adiacente quando almeno un lato coincide con un lato del perimetro dell'esercizio.

3. L'area si intende pertinente quando detta area, in disponibilità a qualunque titolo dell'esercizio, non sia distante più di mt. 5 dall'ingresso dell'esercizio stesso e non si debba attraversare una strada aperta al traffico veicolare per raggiungerla.

4. La superficie massima del dehors è disciplinata dalla normativa di PRG.

5. L'area è comunque concessa nel rispetto delle norme del vigente Regolamento comunale per occupazione e spazi pubblici, del Piano Regolatore Comunale (PRG) e del Codice della Strada.

ART. 17 - CIRCOLI PRIVATI

1. La somministrazione di alimenti e bevande nelle Associazioni e nei circoli privati di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/2001, è soggetta al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 55 della L.R. n. 1/2007 ed al rispetto di tutte le norme contenute nel presente piano.

TITOLO II - CRITERI PER GLI ORARI DI APERTURA

ART. 18 – ORARI OBBLIGATORI

1. Il Sindaco determina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione lasciando libertà di scelta all'esercente, nel rispetto di un monte ore variabile dalle cinque alle diciotto ore.
2. Eventuali modificazioni a tale arco orario possono essere consentite previa forme di consultazione e confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore.
3. In ogni caso gli esercizi devono obbligatoriamente tenere aperto il proprio locale nell'arco orario dalle ore 8 alle ore 13 oppure dalle ore 19 alle ore 24.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione sono sempre responsabili dei disturbi alla quiete pubblica arrecati dai loro avventori sia all'interno del locale che nelle aree aperte al pubblico, come definite al precedente articolo 16, durante le ore di apertura dell'esercizio.
5. Le chiusure volontarie degli esercizi di somministrazione che si protraggono per più di otto giorni devono essere preventivamente comunicate al Comune.
6. Le chiusure volontarie non possono, comunque, protrarsi oltre i diciotto mesi, pena la decadenza dell'autorizzazione.
7. Il Comune ha la facoltà di sospendere la chiusura volontaria di un esercizio, salvo il caso di malattia debitamente documentata, qualora nella stessa zona non rimanga in attività altro esercizio di somministrazione.

ART. 19 - PUBBLICITÀ DEGLI ORARI

1. L'orario di apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione e l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale, devono essere resi noti al pubblico mediante cartelli ben visibili e leggibili.

TITOLO III - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 20 – CONSIDERAZIONI GENERALI

I criteri di cui al presente titolo sono stati elaborati sulla base dell'impostazione data dalla Regione Liguria con la citata deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/2008, circa la necessità di creare le condizioni affinché i nuovi esercizi possano offrire al pubblico un servizio di qualità migliore. Si ritiene possibile conseguire tale obiettivo sia attraverso una maggiore professionalità dell'esercente, sia attraverso strutture più qualificate anche mediante una offerta di prodotti di più alta qualità e soprattutto, più rispettosa delle tradizioni del territorio ligure in materia di enogastronomia.

ART. 21 - ZONIZZAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone commerciali:

zona A – Centro storico (corrispondente a zona A del PRG)

zona B – il rimanente territorio

ART. 22 - REQUISITI OBBLIGATORI

1. L'apertura di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è subordinata, oltre al raggiungimento di una soglia minima di qualità determinata nei successivi articoli 23 e 24, al rispetto dei seguenti requisiti obbligatori:

per il locale di somministrazione (in tutte le zone)

- a) almeno un servizio igienico composto da bagno e antibagno, attrezzato per i portatori di handicap;
- b) accessibilità del locale ai portatori di handicap;
- c) impianto di riscaldamento;
- d) nei locali specializzati in somministrazione di alimenti, l'accesso ai servizi igienici non deve avvenire con attraversamento, da parte del pubblico, dei locali destinati a cucina e/o dispensa;
- e) raccolta differenziata dei rifiuti (nell'esercizio devono essere presenti 4 contenitori specifici per vetro, carta, plastica, umido).

2. L'area aperta al pubblico è comunque sempre subordinata al rispetto delle norme del vigente regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, del Piano Regolatore Comunale e del Codice della Strada.

ART. 23 - CRITERI QUALITATIVI

1. I criteri qualitativi individuati per conseguire il punteggio di cui al successivo articolo 24 per l'apertura di un nuovo esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sono i seguenti:

23.1 – Criteri qualitativi dell'esercizio

- a) locale di somministrazione dotato di aria condizionata
punti 10
- b) superficie aggiuntiva
punti 5 per ogni 5 mq. oltre i mq. 10 nella zona A
punti 5 per ogni 5 mq. oltre i mq. 20 nella zona B
- c) servizi igienici aggiuntivi oltre al primo obbligatorio
punti 5 per ciascun servizio igienico aggiuntivo (ad eccezione di quello riservato a portatori di handicap)
- d) presenza di locale separato attrezzato per fumatori
punti 5
- e) insonorizzazione del locale certificata da tecnico abilitato
punti 10
- f) utilizzo di pannelli fotovoltaici o pannelli solari termici
punti 5
- g) locale di somministrazione dotato di impianto di riscaldamento
punti 5
- h) dotazione esclusiva di area privata attrezzata con giochi per bambini di almeno mq. 10 di superficie
punti 5
- i) locale in regola con abbattimento barriere architettoniche
punti 15
- j) dotazione di parcheggi pertinenziali entro 200 mt. dal locale
punti 5 per ogni parcheggio

23.2 – Criteri qualitativi dei prodotti

- a) utilizzo di prodotti tipici liguri e in particolare del territorio specifico pubblicizzati ed inseriti nel menu e nella tabella di cui all'art. 13:
DOP (denominazione di origine protetta);
Vini IGT (indicazione geografica territoriale);
Vini DOC (denominazione di origine controllata);
Atlante Regionale dei Prodotti tipici
Presidi slow Food;

punti 1 per ciascun prodotto utilizzato fino ad un massimo di punti 5

ART. 24 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CRITERI

24.1 - Apertura nuovi esercizi

1. Alla domanda di rilascio di autorizzazione deve essere allegata dichiarazione del rispetto dei requisiti obbligatori di cui all'art. 22 delle presenti norme nonché alla descrizione dei criteri qualitativi posseduti per un tetto minimo di :

- punti **15** di cui almeno **12** riferiti al locale nella zona A
- punti **18** di cui almeno **15** riferiti al locale nella zona B

e all'impegno di mantenimento dei requisiti obbligatori e di detto punteggio per l'intera durata dell'attività.

2. Il Comune predispose, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di apertura, idonei accertamenti atti a verificare il possesso dei requisiti obbligatori e del punteggio minimo. La mancata corrispondenza del locale ai requisiti obbligatori ed al punteggio minimo indicato, debitamente motivata, comporta la sospensione immediata dell'attività con indicazione di congruo termine (comunque non inferiore a 30 giorni) per il corretto approntamento del locale stesso, trascorso infruttuosamente il quale si procede alla revoca del titolo autorizzativo.

3. L'autorizzazione comunque decade qualora l'attività non sia iniziata entro il termine di un anno dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.

4. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per locali destinati esclusivamente alla somministrazione mediante l'installazione di distributori automatici, il punteggio necessario per il rilascio è quello già individuato per la zona di appartenenza.

5. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per locali destinati esclusivamente alla somministrazione a favore di soci di circoli privati od Associazioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/01, il punteggio necessario per il rilascio è quello già individuato per la zona di appartenenza.

24.2- Trasferimento di sede

1. Qualora il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, già in attività alla data di entrata in vigore del presente piano, sia richiesto nell'ambito della stessa zona commerciale, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa al conseguimento di almeno due criteri qualitativi relativi al locale (punto 23.2) ed uno relativo ai prodotti (punto 23.3) nonché al possesso dei requisiti obbligatori di cui all'art. 22 delle presenti norme.

2. Qualora il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, autorizzato in vigenza del presente piano, sia richiesto nell'ambito della stessa zona commerciale, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti obbligatori e del punteggio minimo già posseduto o, nel caso di modifica dei requisiti soggettivi del locale, al mantenimento comunque del punteggio minimo previsto per il rilascio di nuova autorizzazione nella zona.

3. Qualora il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, già in attività alla data di entrata in vigore del presente piano che attivato successivamente, sia richiesto verso una zona diversa, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione relativa al possesso dei requisiti obbligatori e del punteggio minimo previsto dalle presenti norme per il rilascio di nuove autorizzazioni nella nuova zona .

4. Il Comune predispone, in tutti i casi, entro i successivi 30 giorni, idonei accertamenti atti a verificare il possesso dei requisiti obbligatori e dei requisiti minimi. La mancata corrispondenza del locale ai requisiti indicati, debitamente motivata, comporta la sospensione immediata dell'attività con indicazione di congruo termine (non inferiore a 30 giorni) per il loro approntamento, trascorso infruttuosamente il quale si procede alla revoca del titolo autorizzativo.

5. L'autorizzazione comunque decade qualora l'attività non sia iniziata entro il termine di un anno dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.

6. Qualora il trasferimento nella stessa zona avvenga per cause di forza maggiore (sfratto esecutivo, ecc.) l'autorizzazione può essere concessa in deroga al possesso dei requisiti di cui agli artt. 22 e 23, a condizione che i requisiti obbligatori ed almeno due criteri qualitativi relativi al locale (punto 23.2) ed uno relativo ai prodotti (punto 23.3) si conseguano entro un anno dall'inizio dell'attività in tale nuovo locale.

24.3 - Modifica requisiti minimi

1. La modifica di uno qualunque dei criteri di cui all'art. 23, autocertificati ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall'evento.

2. Il Comune predispone, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione, idonei accertamenti atti a verificare il mantenimento del possesso del punteggio minimo. La mancata corrispondenza del locale al punteggio minimo indicato, debitamente motivata, comporta la sospensione immediata dell'attività con indicazione di congruo termine (comunque non inferiore a 30 giorni) per il corretto approntamento del locale stesso, trascorso infruttuosamente il quale si procede alla revoca del titolo autorizzativo.

24.4 - Subingresso

1. Il subentrante in una attività di somministrazione autorizzata prima dell'entrata in vigore del presente piano, ha 180 giorni di tempo dalla data di acquisto dell'azienda per modificare il locale inserendo uno dei criteri qualitativi relativi al locale (punto 23.1) ed uno relativo ai prodotti (punto 23.2) tale da raggiungere almeno un punteggio di **3** punti. Non sono previsti adeguamenti da parte del subentrante per affitto di azienda.

2. Il Comune predispone, al termine dei 180 giorni, idonei accertamenti atti a verificare il raggiungimento dei requisiti minimi.

ART. 25 – OBBLIGHI DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Come precisato nel precedente articolo 2 del presente piano, l'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene la natura di licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del t.u.l.p.s. e pertanto continuano ad applicarsi i seguenti articoli del t.u.l.p.s. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635:

TULPS

- articolo 8 (le autorizzazioni di polizia sono personali)
- articolo 9 (obbligo di osservare le prescrizioni)
- articolo 10 (revoca o sospensione in caso di abuso)
- articolo 11 (requisiti morali)
- articolo 86 (obbligo della licenza per i pubblici esercizi)
- articolo 92 (ulteriori requisiti morali)
- articolo 100 (sospensione della licenza per gravi disordini)
- articolo 101 (divieto di adibire il p.e. a ufficio di collocamento)
- articolo 104 (divieto di pagare salari con bevande alcoliche)

Regolamento TULPS

- articolo 152 (validità autorizzazione anche come licenza ex art. 86 tulps)
- articolo 180 (obbligo di esporre l'autorizzazione)
- articolo 181 (divieto di somministrare alcolici come prezzo di scommessa)
- articolo 186 (obbligo di cessare l'attività all'orario di chiusura)
- articolo 187 (divieto di rifiutare la somministrazione senza un legittimo motivo)
- articolo 188 (divieto di adibire minori di anni diciotto alla somministrazione)

2. E' comunque vietata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici (art. 689 c.p.) e ai soggetti in manifesto stato di ubriachezza (art. 691 c.p.)

ART. 26 - STRUTTURE RICETTIVE

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo II Capo I della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 hanno la facoltà, nel rispetto dei requisiti obbligatori e dei punteggi minimi previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande nella zona di appartenenza, di ottenere detta autorizzazione in deroga all'obbligo della destinazione commerciale dei locali destinati alla somministrazione.

L'autorizzazione rilasciata non può essere autonomamente trasferita in altri locali rispetto a quelli destinati alla struttura ricettiva alberghiera.

Gli orari di funzionamento degli esercizi di somministrazione inseriti in tali strutture devono essere conformi agli specifici criteri previsti per gli esercizi di somministrazione.

TITOLO IV - PROCEDIMENTI SANZIONATORI

ARTICOLO 27 - SANZIONI

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689 e dalla Legge Regionale 02/12/1982, n. 45, la violazione alle norme contenute nel presente Piano, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 ad € 15.000 e alla chiusura dell'esercizio (art. 142 della L.R. n. 1/2007).
3. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Piano sono punite come segue:
 - con sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi nella misura stabilita dal presente Piano nel rispetto del limite edittale minimo e massimo stabilito dall'art. 142 comma 2 della Legge Regionale n. 1/2007 (da € 500,00 a € 3.000,00) e dell'art. 16 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689;
 - con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione dell'autorizzazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 17-ter e 17-quater del R.D. n. 773/1931 o la decadenza dell'autorizzazione (art. 145 L.R. n. 1/2007).
4. Sono punite con sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
 - a) Sorvegliabilità dei locali (art. 7);
 - b) Autorizzazioni a carattere stagionale (art. 14).
5. Sono punite con sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
 - a) Comunicazione dell'ampliamento dei locali (art. 6);
 - b) Esercizio dell'attività (art. 8);
 - c) Consumo sul posto (art. 15).
6. E' punito con la decadenza dell'autorizzazione (art. 145 della L.R. n. 1/2007):
 - a) qualora vengano meno anche uno dei requisiti di cui all'articolo 12 e quelli di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007;
 - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
 - c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
 - d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nei capi III, V, VI, VIII, X della L.R. n. 1/2007 e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

7. E' punito con la revoca dell'autorizzazione:
- a) Il mancato adeguamento del locale ai requisiti obbligatori di cui all'art. 22 ed ai criteri qualitativi di cui all'art. 23 del presente piano autocertificati per il rilascio dell'autorizzazione (art. 5);
 - b) Il mancato adeguamento del locale alle disposizioni relative alla sorvegliabilità del locale ai sensi dei DD.MM. 17/12/1992, n. 564 e 05/08/1994, n. 534 (art. 7).

ARTICOLO 28 - DIFFIDA AMMINISTRATIVA

1. Nei casi di infrazione alle norme previste dal presente piano e non specificatamente disciplinate da altre norme regionali e/o statali, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta la diffida amministrativa, in alternativa all'accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.

2. La diffida amministrativa di cui al comma 1 consiste in un invito rivolto dall'accertatore al titolare dell'attività o suo rappresentante, a sanare la violazione prima della contestazione della stessa. Nel verbale di ispezione di cui all'articolo 13 della L. n. 689/81, che viene fatto sottoscrivere e consegnato agli interessati, deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/81.

3. La diffida amministrativa di cui al comma 1 non è rinnovabile, né prorogabile.

4. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – DURATA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO

- 1.** Il presente piano commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande ha validità quadriennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore e può essere aggiornato, prima della scadenza, con le stesse modalità previste per l'approvazione.
- 2.** Il presente piano entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la relativa deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva.

INDICE

Premessa.....	2
TITOLO I – NORMATIVA.....	5
ART. 1 - DEFINIZIONI	5
ART. 2 - RELAZIONE CON NORME DI PUBBLICA SICUREZZA	5
ART. 3 - REQUISITI	6
ART. 4 - TIPOLOGIA	8
ART. 5 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART. 6 – AMPLIAMENTO DEL LOCALE	9
ART. 7 - SORVEGLIABILITÀ.....	9
ART. 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	10
ART. 9 - SUBINGRESSO	11
ART. 10 - VENDITA PER ASPORTO	12
ART. 11 - AFFIDO DI REPARTO	12
ART. 12 - ATTIVITÀ ACCESSORIE	12
ART. 13 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI.....	13
ART. 14 - AUTORIZZAZIONI A CARATTERE STAGIONALE	13
ART. 15 - CONSUMO SUL POSTO	13
ART. 16 - AREA APERTA AL PUBBLICO.....	14
ART. 17 - CIRCOLI PRIVATI.....	15
TITOLO II - CRITERI PER GLI ORARI DI APERTURA	16
ART. 18 – ORARI OBBLIGATORI.....	16
ART. 19 - PUBBLICITÀ DEGLI ORARI	16
TITOLO III - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	17
ART. 20 – CONSIDERAZIONI GENERALI	17
ART. 21 - ZONIZZAZIONE	17
ART. 22 - REQUISITI OBBLIGATORI	17
ART. 23 - CRITERI QUALITATIVI	18
ART. 24 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI CRITERI.....	19
ART. 25 – OBBLIGHI DI PUBBLICA SICUREZZA.....	21
ART. 26 - STRUTTURE RICETTIVE	21
TITOLO IV - PROCEDIMENTI SANZIONATORI	22
ARTICOLO 27 - SANZIONI	22
ARTICOLO 28 - DIFFIDA AMMINISTRATIVA.....	23
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	24
ART. 29 – DURATA ED ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO	24
INDICE.....	25